



Città di Novi Ligure

Ufficio proponente: Ambiente
Proposta n. 60 del 24/06/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 56 del 24/06/2020

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO PER USI ALIMENTARI DELL'ACQUA EROGATA DAL CIVICO ACQUEDOTTO IN PARTE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE.

IL SINDACO

ATTESO che, in seguito a nota ASL AL pervenuta tramite PEC del 24/06/2020, nella quale si significa che, a seguito di analisi effettuate il valore dei coliformi riscontrato è difforme dai valori previsti dal D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano", allegato I, parte A e parte C;

VISTA la comunicazione di Gestione Acqua, Ente gestore del civico acquedotto, con la quale si rendono note le zone interessate dalla non conformità rilevata dall'ASL AL;

RITENUTO pertanto necessario, in via precauzionale, **ordinare il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, nella zona che comprende:**

- **tutte le abitazioni da via Manzoni fino a via dei Mille, via dei Mille fino allo stadio Girardengo, zona via Crispi, l'area urbana ricompresa tra tali vie in direzione Pozzolo Formigaro**

in attesa di esiti analitici favorevoli;

VISTO D.Lgs 31 del 02/02/2001;

VISTO l'art. 50 – comma 5 – del TUEL D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 344 del R.D. 1265 del 27/07/34;

ORDINA

con decorrenza immediata, e sino alla revoca della presente, **il divieto temporaneo di utilizzo per usi alimentari dell'acqua erogata dal civico acquedotto, nella zona che comprende:**

- **tutte le abitazioni da via Manzoni fino a via dei Mille, via dei Mille fino allo stadio Girardengo, zona via Crispi, l'area urbana ricompresa tra tali vie in direzione Pozzolo Formigaro**

RENDE NOTO

che saranno posizionate due cisterne di acqua potabile: una presso lo stadio comunale Girardengo e l'altra presso Piazza Pascoli

DISPONE

la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale e la trasmissione a:

- Prefettura di Alessandria;
- A.S.L. AL di Novi Ligure;
- A.R.P.A. Piemonte;
- GESTIONE ACQUA S.p.a.;
- ATO n. 6
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Carabinieri di Novi Ligure

dando contestualmente la massima diffusione del contenuto della presente attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione.

STABILISCE

che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 del 02/02/2001, fatta salva l'eventuale azione penale.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pier-Giorgio CABELLA



IL SINDACO
Dott. Gian Paolo CABELLA